



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

SEZIONE 7

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° [REDACTED]

UDIENZA DEL

17 [REDACTED] ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FOTI | GIUSEPPE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PATANE | MARIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LUCA | ANTONINO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N° [REDACTED]

PRONUNCIATA IL:

[REDACTED]

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA II

[REDACTED]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [REDACTED]
depositato il [REDACTED]

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 293200 [REDACTED] IRPEF-ALTRO [REDACTED]
IVA+IRAP
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE CATANIA SERIT SICILIA S.P.A.

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 293200 [REDACTED] IRPEF-ALTRO [REDACTED]
IVA+IRAP
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CATANIA

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 293 [REDACTED] IRPEF-ALTF
[REDACTED]
IVA+IRAP
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE CATANIA SERIT SICILIA S.P.A.

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 293 [REDACTED] IRPEF-ALTF
[REDACTED]
IVA+IRAP
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CATANIA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED] VILLA CT

Il Segretario

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 14/10/2010 [redacted] rappresentato e difeso per come in atti, propone ricorso avverso preavviso di fermo di beni mobili registrati n. [redacted] del 06/ [redacted] e della sottesa cartella esattoriale n. [redacted] di € 13.149,78 per IRPEF, IRAP, IVA anno [redacted] sanzioni e interessi.

Il ricorrente eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati e ne chiede, previa sospensione che viene concessa, l'annullamento, con vittoria di spese e compensi:

- per avvenuto pagamento delle somme indicate nella cartella esattoriale, ex art.9/bis della L. n.289/02;
- per intervenuta prescrizione quinquennale.

Deduce, ancora, di avere inoltrato apposita istanza di annullamento/sgravio in autotutela senza ottenere alcuna risposta.

L'Agenzia Entrate di Catania si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso atteso che il provvedimento di fermo può essere opposto solo per vizi propri e la mancanza di legittimazione passiva, insiste sulla legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali.

Il Concessionario alla riscossione di Catania SERIT Sicilia S.p.A., regolarmente chiamato in causa, non si costituisce in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti di causa, osserva che l'eccezione relativa alla non debenza delle imposte è fondata e va accolta.

Invero, dalle fotocopie delle deleghe di versamento si rileva che il ricorrente, usufruendo delle agevolazioni previste dall'art.9 bis della L. n.289/02 ha regolarmente e integralmente versato le imposte richieste.

La Commissione, quindi, ritiene illegittimo il ruolo impugnato e per effetto lo annulla così come, per detto importo, il provvedimento di fermo di beni mobili registrati impugnato.

Resta fermo, però, l'efficacia del provvedimento cautelare relativamente ai debiti per altri titoli non impugnati.

Restando assorbito ogni altro ulteriore profilo della questione, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e [redacted]

Così deciso in Catania il 17/1 [redacted]

Il Relatore
Dott. Mario Patanè



Il Presidente
Dott. Giuseppe Foti

